

CONSORZIO ATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI BACINO TA 1
PROVINCIA DI TARANTO
IL COMMISSARIO AD ACTA
(DEL. G. R. 849/2012 e 900/2012)

CONSORZIO ATO RIFIUTI
BACINO TA/1

PROVINCIA DI TARANTO

DECRETO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

(D.G.R. n. 849 del 2 maggio 2012, 900 del 9/05/2012, Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24)

n. 2 del 28.02.2014

Oggetto: PO FESR 2007/2013 - linea di intervento 2.5.1 - azione 2.5.1. - Regione Puglia - Area Vasta Tarantina - "Progetto di potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata - CIG n° 3740861028 - CUP C22I11000780006" - Presa d'atto ed esecuzione sentenza TAR Puglia n° 1684 del 12.07.2013 - Aggiudicazione definitiva - Revoca deliberazione Commissario ad Acta n° 10 del 07.06.2012 e revoca parziale decreto n° 12 del 28.05.2013.

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 28/02/2014

R. Di Lietta V. Paparizzone
Urbanistica, Ecologia, Ambiente
Arch. Luigi Truella

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 28/2/2014

Luigi Truella

CONSORZIO ATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI BACINO TA 1
PROVINCIA DI TARANTO
IL COMMISSARIO AD ACTA
(DEL. G. R. 849/2012 e 900/2012)

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso:

che la gestione dei rifiuti e la normativa di gestione dei servizi pubblici locali sono stati, negli ultimi tempi, in forte evoluzione e che in tale quadro, si sono susseguite negli ultimi mesi disposizioni normative, nazionali e regionali, che hanno fortemente innovato la disciplina del settore incidendo sulla natura e sulle finalità degli Ambiti Territoriali Ottimali;

Che la legislazione nazionale del settore ha da tempo avviato la soppressione delle Autorità d'Ambito, fissando, con il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con Legge 24 febbraio 2012, n. 14, il termine ultimo di soppressione/scadenza al 31 dicembre 2012;

Che la legge regionale pugliese 6 luglio 2011, n. 14, all'articolo 31, ha stabilito che:

- a) A partire dal 1 gennaio 2012 gli Ambiti Territoriali Ottimali sono ridotti a complessivi 6 (sei), ognuno dei quali coincidenti con il territori di ciascuna provincia pugliese;
- b) Per ciascun A.T.O., a partire dalla data di cui alla precedente lettera a), deve essere attiva una sola Autorità d'Ambito Provinciale per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

Che la Legge Regionale pugliese 30 dicembre 2011, n. 201, all'articolo 26:

- a) Ha differito il termine di cui all'articolo 31 della Legge Regionale n. 14/2011 al 30 aprile 2012;
- b) Ha previsto la nomina di commissari ad acta per ciascun A.T.O., stabilendo, altresì, che, in caso d'inerzia da parte degli stessi, la Giunta Regionale è chiamata ad esercitare i poteri sostitutivi;

Che la Giunta Regionale, con Delibera n. 849 del 2/05/2012, recante all'oggetto "individuazione delle modalità di gestione transitoria per la corretta gestione del ciclo dei rifiuti urbani della Regione Puglia" ha stabilito, tra l'altro, di nominare i Presidenti degli ex quindici A.T.O., senza ulteriori oneri a carico della finanza regionale, quali Commissari ad acta per:

- a) La definizione, entro e non oltre 230 giorni dalla notifica della predetta delibera, dello stato patrimoniale e del conto economico dei Consorzi alla data del 30 aprile 2012, ponendo in capo ai soggetti debitori l'obbligo di soddisfare il debito al fine di consentire ai creditori il recupero delle somme maturate durante la gestione degli A.T.O.;
- b) La predisposizione, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della predetta delibera, degli atti necessari al passaggio delle competenze nella gestione dei fondi comunitari dagli A.T.O. ai soggetti beneficiari di cui al Piano d'Asse P.O: 2007/2013, relativamente agli interventi già programmati;

Che la Giunta Regionale con successiva deliberazione n. 900 del 9/05/2012 ha precisato i compiti assegnati ai Commissari ad acta con delibera di Giunta Regionale n. 849 del 2/05/2012 prevedendo in capo ai soggetti debitori l'obbligo di soddisfare il debito al fine di consentire ai creditori il recupero delle somme maturate durante la gestione dei A.T.O., per consentire di fatto la conclusione dei procedimenti in corso con riferimento a:

- a) Liquidazione da parte dei commissari di obbligazioni definite in data antecedente al 30 aprile 2012;
- b) Riscossione delle somme assegnate alle ex A.T.O. dalla Regione per la redazione e/o aggiornamento dei Piani d'Ambito su base provinciale;

**CONSORZIO ATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI BACINO TA 1
PROVINCIA DI TARANTO
IL COMMISSARIO AD ACTA
(DEL. G. R. 849/2012 e 900/2012)**

- c) Assunzione di provvedimenti esecutivi da parte dei Commissari nelle ipotesi di procedure in fase di conclusione a seguito di provvedimenti definiti dalla Giunta Regionale o da Ordinanze;

Che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1112 del 7/6/2012 ha, tra l'altro, disposto di prorogare fino all'emanazione della Legge Regionale di organizzazione del ciclo dei rifiuti, i Presidenti degli ex 15 A.T.O., senza ulteriori oneri a carico della finanza regionale, quali Commissari ad acta, al fine di concludere la predisposizione degli atti e dei compiti affidati con le delibere della Giunta Regionale n. 849 e n. 900 del 9/5/2012;

che la legge regionale pugliese 20 agosto 2012, n. 24 ha disposto, all'articolo 24, comma 3, che ciascuno dei Commissari ad acta nominati ai sensi della D.G.R. 2 maggio 2012, n. 849, nella funzione di commissario liquidatore, procede alla formale cessazione del Consorzio, subentrando nei rapporti giuridici attivi e passivi e restituendo le quote di capitale consortile ai Comuni originari conferitori, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2907/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 15 del 30/01/2013, con cui viene stabilito un termine di proroga pari a 60 giorni, entro il quale i Commissari ad acta, nominati ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 849/2012, devono completare le attività di formale cessazione dei Consorzi A.T.O., esercitando con propri decreti di governo dell'Autorità d'Ambito soppressa, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, della Legge Regionale n. 24/2012 e ss. mm. ii.;

vista la successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 577 del 28/3/2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 56 del 23/4/2013, con la quale viene stabilita una ulteriore proroga, fino al 31 maggio 2013, entro cui i Commissari ad acta nominati ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 849/2012 debbono completare le attività di formale cessazione dei Consorzi A.T.O., esercitando con propri decreti ogni potere di governo dell'Autorità d'ambito soppressa, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, della legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 e ss. Mm. ii.;

Visto che la Giunta Regionale con la medesima delibera n. 577/2013 ha, altresì, disposto che i Commissari liquidatori dei 15 Consorzi soppressi provvedano a trasmettere il Bilancio finale di liquidazione ed il Piano di riparto tra i Comuni consorziati a tutti i sindaci degli stessi ed al Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. della D.G.R. n. 577/2013;

Vista la deliberazione G. R. Puglia con la quale viene ulteriormente prorogato al 30.04.2014 il termine di cessazione dei Consorzi, affinché i Commissari Liquidatori provvedano esclusivamente alle attività di liquidazione degli stessi e, nello specifico, alla definizione dei Piani di rientro per i Comuni morosi nei confronti dei Consorzi in liquidazione, all'adozione dei provvedimenti utili e necessari alla conclusione dei contenziosi pendenti ed alla redazione di una relazione conclusiva sulle attività di liquidazione;

Richiamata la propria deliberazione n. 1 del 28/5/2012 con la quale questo Commissario, nell'accettare l'incarico commissariale, conferitogli originariamente dalla Giunta Regionale con delibere n. 849 del 2/5/2012 e n. 900 del 9/5/2012 stabiliva di avvalersi, per la predisposizione e

CONSORZIO ATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI BACINO TA 1
PROVINCIA DI TARANTO
IL COMMISSARIO AD ACTA
(DEL. G. R. 849/2012 e 900/2012)

l'istruttoria dei provvedimenti da assumere, del supporto del Segretario generale del soppresso Consorzio A.T.O. TA/1 e della struttura operativa dallo stesso coordinata;

Atteso che:

- Con deliberazione n° 8 del 20.09.2011 dell'Assemblea dell'ATO TA/1 per la gestione dei rifiuti è stato approvato il progetto esecutivo relativo al "Potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata", dell'importo complessivo di €. 1.173.134,00, elaborato dalla struttura tecnica operativa del Consorzio, finanziato con fondi PO FESR 2007/2013 linea di intervento 2.5.1 – Regione Puglia – Area Vasta Tarantina;
- Il progetto riguarda l'acquisizione di forniture, consistenti in automezzi ed attrezzature per la raccolta differenziata, che il Consorzio ATO TA1 acquisisce per il potenziamento delle strutture di 7 Comuni consortili e, nello specifico, dei Comuni di Castellaneta, Ginosa, Laterza, Massafra, Mottola, Palagianio e Palagianello.
- Con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 45 del 21.12.2011 si è provveduto ad indire gara d'appalto per l'acquisto delle attrezzature e degli automezzi necessari per l'attuazione del suddetto progetto, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n° 163/2006, per l'importo a base di gara di €. 913.908,50;
- Con determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n° 7 del 21.02.2012 si è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute;
- Con successive sedute, da ultimo in data 27.03.2012, la Commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte, pervenendo all'attribuzione dei punteggi complessivi ed alla redazione della graduatoria dei concorrenti, dalla quale è risultata risultare provvisoriamente aggiudicataria la ditta OMNITECH srl di Modugno (BA), con il punteggio complessivo di 72,10/100 ed un prezzo offerto, al netto del ribasso del 15%, pari ad €. 776.822,22, disponendo per la verifica dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati in sede di offerta, come risulta dal relativo verbale di gara n° 4 del 27.03.2012;
- Nelle more dell'aggiudicazione definitiva, è intervenuta la deliberazione G.R. Puglia 849/2012, che, a seguito della cessazione al 30 aprile 2012 degli ATO, ha provveduto a nominare i Presidenti degli ex quindici ATO quali Commissari ad acta per la predisposizione, tra l'altro, degli atti necessari al passaggio delle competenze nella gestione dei fondi comunitari dagli ATO ai soggetti beneficiari di cui al Piano d'Asse del P.O. 2007/2013, relativamente agli investimenti già programmati;
- In esecuzione di quanto sopra, il Commissario ad Acta ha disposto, con propria deliberazione n° 10 in data 07.06.2012, rettificata con successivo atto n° 17/2013, il passaggio delle competenze nella gestione dei fondi comunitari dall'ATO TA1 ai Comuni beneficiari, ognuno per le quote relative alle forniture di competenza, come segue:
 - o Comune di Castellaneta: €. 142.436,00
 - o Comune di Ginosa: €. 142.436,00
 - o Comune di Laterza: €. 142.436,00
 - o Comune di Mottola: €. 142.436,00
 - o Comune di Palagianio: €. 142.436,00
 - o Comune di Massafra: €. 127.436,00
 - o Comune di Palagianello: €. 74.292,50
 - Totale : €. 913.908,50, il tutto oltre iva di legge;

CONSORZIO ATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI BACINO TA 1
PROVINCIA DI TARANTO
IL COMMISSARIO AD ACTA
(DEL. G. R. 849/2012 e 900/2012)

- la Regione Puglia con nota prot. n° AOO 090 0006062 del 27.09.2012, ha fornito indirizzi per il procedimento da seguire per l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto, nell'attuale fase transitoria, ponendo in capo al Commissario ad Acta il potere di concludere il procedimento già avviato, con l'aggiudicazione definitiva e la stipula del relativo contratto e suggerendo altresì, che lo stesso predisponga gli atti " necessari al passaggio delle competenze, nella gestione dei fondi comunitari, al Comune capofila tra i Comuni che hanno, specificatamente, per la conclusione della procedura di finanziamento delle forniture per il potenziamento della raccolta differenziata, stipulato una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n° 267/2000";
- con deliberazione del Commissario ad Acta n° 17 del 28.11.2012, aderendo alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con la suddetta nota, si è proceduto, con i poteri conferiti al Commissario ad Acta dall'art. 24 comma 3 della L.R. n° 24/2012, all'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta provvisoriamente aggiudicataria OMNITECH srl di Modugno (BA), al prezzo offerto, al netto del ribasso del 15%, pari ad €. 776.822,22, comprensivo dei miglioramenti ed ampliamenti offerti in sede di gara, inclusi nel prezzo offerto, provvedendo a rideterminare il quadro economico di progetto;
- con ricorso n° 226/2013 proposto innanzi al TAR Puglia l'ATI COSECO srl-ID&A srl, seconda classificata, ha chiesto l'annullamento della deliberazione del Commissario ad Acta n° 17 del 28.11.2012 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, presentando istanza di sospensione cautelare, in quanto assunta *"in violazione delle prescrizioni dell'art. 46 co. 1-bis d.lgs. 163/2006 e della lex specialis, stante la mancata sottoscrizione, da parte dell'aggiudicataria Omnitech srl, della documentazione costituente l'offerta tecnica"*;
- nella Camera di Consiglio del 07.03.2013 il TAR Puglia ha rigettato la domanda di tutela cautelare; a seguito di appello avverso il rigetto dell'istanza cautelare, con ordinanza n° 1473/2013 il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo gli atti della procedura, ivi inclusa l'aggiudicazione a favore della ditta OMNITECH srl;
- con sentenza n° 1684/2013 del 24.07.2013, il Tar Lecce ha accolto il ricorso 226/2013 proposto dall'ATI COSECO srl-ID&A srl per l'annullamento della suddetta aggiudicazione definitiva, sentenza appellata in Consiglio di Stato, con relativa istanza di sospensione cautelare, respinta in data 03.12.2013 con ordinanza n° 4793/2013, con apprezzamenti del giudice nel merito dell'appello;

Vista la nota prot. n° 24191 del 24.07.2013 e successiva nota di sollecito prot. n°31917 del 11.10.2013, con la quale la costituenda ATI COS.ECO. COSTRUZIONI ECOLOGICHE srl - ID&A srl, a seguito dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n° 4793/2013, si è dichiarata immediatamente disponibile a sottoscrivere il contratto e ad effettuare la consegna dei relativi automezzi ed attrezzature;

Per quanto sopra ed in considerazione dell'urgenza di acquisire le forniture oggetto della gara, nonché al fine di scongiurare l'imminente definanziamento del progetto di che trattasi, si ravvisa l'opportunità di procedere con immediatezza all'esecuzione della sentenza del Tar Puglia sez. Lecce n° 1684/2013, in quanto immediatamente esecutiva, pur in pendenza del giudizio di appello, prendendo atto dell'annullamento dell'aggiudicazione definitiva a favore della OMNITECH srl disposta con deliberazione del Commissario ad Acta n° 17 del 28.11.2012, e provvedendo alla riformulazione della graduatoria di merito come segue:

CONSORZIO ATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI BACINO TA 1
PROVINCIA DI TARANTO
IL COMMISSARIO AD ACTA
(DEL. G. R. 849/2012 e 900/2012)

CONCORRENTE	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
1) Costituenda ATI con capogruppo l'impresa Costruzioni Ecologiche srl	55	12,25	67,25
2) Longo Euroservice srl	47,70	17,66	65,36

ed alla conseguente aggiudicazione dell'appalto in favore della concorrente divenuta prima classificata costituenda ATI COS. ECO. COSTRUZIONI ECOLOGICHE srl – ID&A srl;

Ritenuto, pertanto, di procedere, con i poteri conferiti al Commissario ad Acta dall'art. 24 comma 3 della L.R. n° 24/2012, all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla costituenda ATI COS. ECO. COSTRUZIONI ECOLOGICHE srl – ID&A srl, con il punteggio complessivo di 67,25/100 ed un prezzo offerto, al netto del ribasso del 5,25%, pari ad €. 865.928,30, comprensivo dei miglioramenti ed ampliamenti offerti in sede di gara, inclusi nel prezzo offerto;

Atteso che lo scrivente ha provveduto ad effettuare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 del D. Lgs. n° 163/2006 le verifiche delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara dalla suddetta costituenda ATI seconda classificata, relativamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006 e che tale verifica ha dato esito positivo;

Atteso che, a seguito della suddetta aggiudicazione si ridetermina il quadro economico come di seguito riportato:

A TOTALE FORNITURE (al netto del ribasso del 5,25%)	€ 865.928,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :	
B1) Servizi previsti in progetto ed esclusi dal base d'asta A	
B 1.1 Service elaborazione dati	€ 15.000,00
B 2) Spese tecniche:	
B 2.1 Progettazione direzione dei lavori , contabilità e misura, Ass. al Collaudo, Responsabile dei lavori in fase di progetto ed esecutiva, Spese per coordinamento sicurezza in fase di progettazione /Esecuzione, Rilievi accertamenti ed indagini attività in corso d'opera Preparazione gara d'appalto e verifiche tecniche in operam e post operam Collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
B 2.2 Spese per pubblicazione gara (lordo)	€ 17.300,00
B 3) Imprevisti (iva compresa)	€ 35.004,72
B4) I.V.A ed eventuali altre imposte :	
B 4.1 I.V.A. 22,00%	€ 190.504,23

**CONSORZIO ATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI BACINO TA 1
PROVINCIA DI TARANTO
IL COMMISSARIO AD ACTA
(DEL. G. R. 849/2012 e 900/2012)**

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€.	257.808,95
C) ECONOMIE DI GARA	€.	49.396,75
TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€	1.173.134,00

Ritenuto, altresì, procedere alla stipula del contratto, secondo l'allegato schema, inserendo la seguente clausola di salvaguardia, a tutela dell'eventuale accoglimento del giudizio di appello in essere, espressamente accettata dall'aggiudicataria con nota prot. n° 7083/A/PEC del 18.02.2014:

"Le parti convengono che, in considerazione del gravame promosso in sede giurisdizionale amministrativa avverso l'originario provvedimento di aggiudicazione in favore della OMNITECH srl, definito con sentenza TAR Puglia sez. Lecce n° 1684 del 12.07.2013, di accoglimento del ricorso rubricato al n° 226/2013 proposto dalla COS.ECO Costruzioni Ecologiche srl, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria della costituenda ATI con la ID&A srl, e dell'appello dinanzi al Consiglio di Stato proposta dalla OMNITECH srl avverso la predetta sentenza, con richiesta di sospensiva respinta con ordinanza n° 4793/2013, nel caso in cui il procedimento giudiziale attualmente pendente dovesse concludersi con esito favorevole per la OMNITECH srl verrà riconosciuto da parte dell'ATI ogni danno che eventualmente in sede giudiziale potrà essere riconosciuto dal Giudice a favore di OMNITECH, con esonero di qualsivoglia onere e responsabilità per la Stazione Appaltante. Le attrezzature fornite dall'ATI saranno mantenute operative a favore della continuità del servizio a cui le stesse sono deputate e non saranno oggetto di rimborso alcuno da parte degli Enti."

Richiamata la propria nota prot. n° 7829 del 25.02.2014, indirizzata alla Regione Puglia, con la quale lo scrivente ha posto in evidenza l'opportunità e la necessità che il Commissario Liquidatore gestisca l'intera procedura, dall'aggiudicazione definitiva, alla stipula del contratto, alla gestione stessa del contratto, fino al collaudo della fornitura, al pagamento delle competenze a favore dell'Appaltatore ed al trasferimento dei mezzi e delle attrezzature acquisiti a favore dei singoli Comuni beneficiari, attribuendo allo stesso la titolarità del finanziamento del progetto e garantendo la disponibilità, in tempi brevi, dei fondi necessari;

Vista la nota della Regione Puglia – Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica AOO_090 n°1810 del 27.02.2013, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 8290/A/PEC in data 27/02/2014, con la quale si comunica l'obbligo di completare i progetti entro l'attuale ciclo di programmazione del PO FESR 2007-2013, e si concorda con l'opportunità che l'iter procedurale relativo al progetto di che trattasi continui ad essere seguito e concluso dalla struttura tecnica commissariale, ribadendo che il Commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 24 della L. R. n° 24 del 20.08.2012, ha l'obbligo di esercitare con propri decreti ogni potere di governo dell'Autorità d'Ambito soppressa, subentrando nei rapporti giuridici attivi e passivi, con ciò modificando il precedente orientamento espresso con nota prot. n° AOO 090 0006062 del 27.09.2012;

Ritenuto, per quanto sopra, al fine della tutela dell'interesse pubblico teso a garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del procedimento amministrativo in questione, tenuto conto anche dell'imminente scadenza del PO FESR 2007-2013, e della necessità di non incorrere nella perdita del finanziamento, con i poteri conferiti allo scrivente Commissario dall'art. 24 della Legge regionale n° 24 del 20.08.2012, di provvedere, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990, a revocare la propria deliberazione n° 10 del 07.06.2012, e, parzialmente, il proprio decreto n° 12

CONSORZIO ATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI BACINO TA 1
PROVINCIA DI TARANTO
IL COMMISSARIO AD ACTA
(DEL. G. R. 849/2012 e 900/2012)

del 28.05.2013, solo relativamente ai punti 7, 8 e 9 del dispositivo e di assumere, conseguentemente, la gestione unitaria dell'intervento in oggetto;

Visto il D. Lgs. N° 267/2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D. Lgs. n° 163/2006;

DECRETA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della sentenza del Tar Puglia sez. Lecce n° 1684/2013, con la quale è stata annullata la deliberazione del Commissario ad Acta n° 17 del 28.11.2012 con cui era stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla ditta OMNITECH srl di Modugno (BA);
3. Di procedere, conseguentemente, in esecuzione della sopra riportata sentenza, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si richiamano per essere parte integrante e sostanziale del presente atto, alla riformulazione della graduatoria di merito della gara, come segue:

CONCORRENTE	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
1) Costituenda ATI con capogruppo l'impresa Costruzioni Ecologiche srl	55	12,25	67,25
2) Longo Euroservice srl	47,70	17,66	65,36

ed alla conseguente aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della concorrente divenuta prima classificata costituenda ATI COS. ECO. COSTRUZIONI ECOLOGICHE srl – ID&A srl, con il punteggio complessivo di 67,25/100 ed un prezzo offerto, al netto del ribasso del 5,25%, pari ad €. 865.928,30, comprensivo dei miglioramenti ed ampliamenti offerti in sede di gara, inclusi nel prezzo offerto;

4. Di approvare il nuovo quadro economico come dettagliatamente specificato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
5. Di approvare i miglioramenti e gli ampliamenti al progetto a base di gara, approvato con deliberazione dell'Assemblea n° 8 del 20.09.2011, comunque compresi nell'importo di gara, introdotti dall'attuale aggiudicataria, come si rileva dalla offerta tecnica dalla stessa presentata in sede di gara, che è depositata agli atti d'ufficio e che qui si intende riportata integralmente, per essere parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. Di dare atto che il progetto è finanziato dalle risorse allo scopo assegnate dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale n° 8 del 27.01.2011, a valere sui fondi PO FESR 2007/2013 – asse II – linea di intervento 2.5 "Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato

**CONSORZIO ATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI BACINO TA 1
PROVINCIA DI TARANTO
IL COMMISSARIO AD ACTA
(DEL. G. R. 849/2012 e 900/2012)**

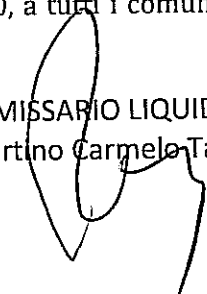
dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", e che, a seguito di quanto disposto con il presente atto, il bilancio di liquidazione di cui al decreto n° 16 del 31.07.2013 viene modificato come segue:

BILANCIO DI LIQUIDAZIONE AL 28/2/2014			
ATTIVO DELLA LIQUIDAZIONE		PASSIVO DELLA LIQUIDAZIONE	
CREDITI			DEBITI
	€		€
Crediti verso i Comuni	90.546,41		-
	€	Debiti c/ Erario per	€
Crediti per ritenute erariali	-	ritenute erariali	-
Crediti verso la Regione	€		€
Puglia	1.173.134,00	Crediti v/ Fornitori	1.173.134,00
	€		€
TOTALE	<u>1.263.680,41</u>	TOTALE	<u>1.173.134,00</u>
IMMOBILIZZAZIONI			
	€		
TOTALE	-		
ATTIVO CIRCOLANTE		NETTO PATRIMONIALE	
Fondo di cassa al	€		€
28/2/2014	193.920,94	Capitale netto	284.467,35
di cui vincolati € 40.000,00			
	€		€
TOTALE	<u>193.920,94</u>	TOTALE	<u>284.467,35</u>
TOTALE A PAREGGIO	<u>€ 1.457.601,35</u>	TOTALE A PAREGGIO	<u>€ 1.457.601,35</u>

CONSORZIO ATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI BACINO TA 1
PROVINCIA DI TARANTO
IL COMMISSARIO AD ACTA
(DEL. G. R. 849/2012 e 900/2012)

7. Di approvare l'allegato schema di contratto, inserendo la seguente clausola di salvaguardia, a tutela dell'eventuale accoglimento del giudizio di appello in essere, espressamente accettata dall'aggiudicataria con nota prot. n° 7083/A/PEC del 18.02.2014:
- "Le parti convengono che, in considerazione del gravame promosso in sede giurisdizionale amministrativa avverso l'originario provvedimento di aggiudicazione in favore della OMNITECH srl, definito con sentenza TAR Puglia sez. Lecce n° 1684 del 12.07.2013, di accoglimento del ricorso rubricato al n° 226/2013 proposto dalla COS.ECO Costruzioni Ecologiche srl, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria della costituenda ATI con la ID&A srl, e dell'appello dinanzi al Consiglio di Stato proposta dalla OMNITECH srl avverso la predetta sentenza, con richiesta di sospensiva respinta con ordinanza n° 4793/2013, nel caso in cui il procedimento giudiziale attualmente pendente dovesse concludersi con esito favorevole per la OMNITECH srl verrà riconosciuto da parte dell'ATI ogni danno che eventualmente in sede giudiziale potrà essere riconosciuto dal Giudice a favore di OMNITECH, con esonero di qualsivoglia onere e responsabilità per la Stazione Appaltante. Le attrezzature fornite dall'ATI saranno mantenute operative a favore della continuità del servizio a cui le stesse sono deputate e non saranno oggetto di rimborso alcuno da parte degli Enti."*
8. Di revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della l. 241/1990, per le motivazioni dettagliatamente indicate in premessa, che qui si richiamano per essere parte integrante e sostanziale del presente atto, la propria deliberazione n° 10 del 07.06.2012, e, parzialmente, il proprio decreto n° n° 12 del 28.05.2013, solo relativamente ai punti 7, 8 e 9 del dispositivo;
9. Di assumere, conseguentemente, ed in aderenza all'indirizzo espresso dalla Regione Puglia con nota prot. n° AOO_090 n°1810 del 27.02.2013, con i poteri conferiti allo scrivente Commissario dall'art. 24 della Legge regionale n° 24 del 20.08.2012, la gestione unitaria dell'intervento, provvedendo alla gestione del contratto, fino al collaudo della fornitura, al pagamento delle competenze a favore dell'Appaltatore ed al trasferimento dei mezzi e delle attrezzature acquisiti a favore dei singoli Comuni beneficiari;
10. Di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia, al fine della definizione della procedura di finanziamento;
11. Di notificare il presente atto a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 48 del vigente Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. 235/2010, a tutti i comuni dell'ex Consorzio ATO rifiuti TA1.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Dott. Martino Carmelo Tamburrano)



	N. di Rep. _____	
	CONSORZIO ATO	
	PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI BACINO TA/I - (Provincia di Taranto)	
	COMMISSARIO LIQUIDATORE (DGR 849/2012 – L.R. 24/2012)	
	CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI	
	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE DEDICATE	
	ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – CIG N° 3740861028 – CUP	
	C22I11000780006	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemila_____, addì ___, del mese di _____, in Massafra, presso la	
	sede del Commissario ubicata in Via Livatino,	
	AVANTI A ME	
	dott. Giovanni De Cataldo, Segretario Generale del Consorzio ATO per la gestione dei	
	Rifiuti Bacino TA/I, funzionario rogante del Consorzio in virtù dell'art. 13 dello Statuto	
	consortile e dell'art. 17 del Regolamento per l'Organizzazione ed il funzionamento del	
	Consorzio, come tale abilitato al rogito dei contratti nei quali il Consorzio è parte, ai sensi	
	dell'art. 16, comma 1 del R.D. 18.11.1923 n. 2240 e dell'art. 8 della legge 23.03.1981 n. 93	
	e successive modifiche e integrazioni, abilitato al rogito del presente atto a seguito della	
	deliberazione del Commissario ad Acta n° Del, domiciliato per la carica	
	presso la sede del Consorzio, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di	
	comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,	
	SONO COMPARI	
	da una parte:	
	- l'arch. Luigi TRAETTA, responsabile dell'Area Tecnica del cessato Consorzio ATO rifiuti	

	TAI, nato a Castellaneta (TA) il 02.01.1960, domiciliato per la Sua carica presso la sede	
	del Commissario Liquidatore del cessato Consorzio ATO TA1, nominato con deliberazione	
	G.R. n° 849/2012, quale interviene in questo contratto, in virtù della deliberazione del	
	Commissario ad Acta n° Del, in nome, per conto e nell'interesse di	
	, codice fiscale n., che nel contesto del	
	contratto verrà chiamato per brevità anche "Ente Appaltante", senza assistenza dei	
	testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di	
	legge,	
	dall'altra parte:	
	- il Sig. nato ail, domiciliato ove appresso, il	
	quale interviene in questo contratto in qualità di della	
	", P.I., con sede legale in	
	(.....)., iscritta nel Registro delle Imprese di	
	al n., , che nel prosieguo del contratto verrà chiamata per brevità anche	
	"Appaltatore."	
	Detti Componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo	
	Contratto, ai fini del quale:	
	PREMETTONO	
	- che con deliberazione n. 8 del 20/09/2011 dell'Assemblea dell'ATO TA/I è stato	
	approvato il progetto esecutivo relativo al "potenziamento ed ammodernamento delle	
	strutture dedicate alla raccolta differenziata – cig n° 3740861028 – cup c22i11000780006" ;	
	- che Con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 45 del 21.12.2011 si è	
	provveduto ad indire gara d'appalto per l'acquisto delle attrezzature e degli automezzi	
	necessari per l'attuazione del suddetto progetto, mediante procedura aperta	

- con decreto del Commissario Liquidatore n. del, in esecuzione della sentenza n° 1684 del 12.07.2013 del Tar Puglia sez. Lecce è stato aggiudicato definitivamente l'appalto sopra specificato alla costituenda ATI COS. ECO. COSTRUZIONI ECOLOGICHE srl – ID&A srl, con il punteggio complessivo di 67,25/100 ed un prezzo offerto, al netto del ribasso del 5,25%, pari ad €. 865.928,30, comprensivi di miglioramenti ed ampliamenti offerti dall'aggiudicatario, inclusi nel prezzo offerto;

- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi dell'articolo 65 del D.lgs 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni;

- che ai sensi dell'articolo..... della legge 159/2011, trattandosi di contratto di valore complessivo superiore ad euro centocinquantamila/00, è stata acquisita comunicazione antimafia con nota acquisita al protocollo del Comune di Massafra in data Al n°, attestante l'insussistenza delle cause interdittive di cui all'art. della l. 159/2011

- che è stata richiesta altresì la certificazione inerente la regolarità dell'impresa rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse all'Agenzia delle Entrate – Uffici locali di rispettiva competenza, riscontrate con note prot. del, attestante l'insussistenza di carichi o irregolarità definitivamente accertati;

- che l'Appaltatore è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di giusta visura on-line acquisita d'Ufficio in data ;

- che infine è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	ARTICOLO 2	
	(Oggetto dell'appalto)	
	L'Ente appaltante, come sopra rappresentato, conferisce all' "Appaltatore" che, come sopra	
	rappresentato, accetta, l'appalto relativo all'acquisto delle attrezzature e degli automezzi	
	necessari per l'attuazione del progetto di potenziamento ed ammodernamento delle strutture	
	dedicate alla raccolta differenziata;	
	ARTICOLO 3	
	(Corrispettivo dell'appalto)	
	Il corrispettivo dovuto, dall' "Ente Appaltante" all' "Appaltatore" per il pieno e perfetto	
	adempimento del contratto è fissato in netti euro 865.928,30	
	(ottocentosessantacinquemilanovecentoventotto/30), il tutto oltre I.V.A. come per legge,	
	comprensivi dei miglioramenti ed ampliamenti offerti dalla suddetta ditta aggiudicataria,	
	inclusi nel prezzo offerto.	
	Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il	
	direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le	
	modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originario progetto.	
	I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere dell'Ente Appaltante.	
	ARTICOLO 4	
	(Obblighi dell' "Appaltatore")	
	L'appalto viene concesso dall' "Ente Appaltante" ed accettato dall' "Appaltatore" sotto	
	l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai	
	documenti facenti parte del progetto, approvato con deliberazione dell'Assemblea del	
	Consorzio n. 8 del 20/09/2011, nonché alle condizioni di cui all'offerta tecnica presentata	

dall'aggiudicatario in sede di gara.

I suddetti atti sono depositati agli atti dell' "Ente Appaltante" e, già sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 6

(Clausola di salvaguardia)

Le parti convengono che, in considerazione del gravame promosso in sede giurisdizionale amministrativa avverso l'originario provvedimento di aggiudicazione in favore della OMNITECH srl, definito con sentenza TAR Puglia sez. Lecce n° 1684 del 12.07.2013, di accoglimento del ricorso rubricato al n° 226/2013 proposto dalla COS.ECO Costruzioni Ecologiche srl, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria della costituenda ATI con la ID&A srl, e dell'appello dinanzi al Consiglio di Stato proposta dalla OMNITECH srl avverso la predetta sentenza, con richiesta di sospensiva respinta con ordinanza n° 4793/2013, nel caso in cui il procedimento giudiziale attualmente pendente dovesse concludersi con esito favorevole per la OMNITECH srl verrà riconosciuto da parte dell'ATI ogni danno che eventualmente in sede giudiziale potrà essere riconosciuto dal Giudice a favore di OMNITECH, con esonero di qualsivoglia onere e responsabilità per la Stazione Appaltante".

ARTICOLO 7

(Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 134 – 135 e 136 del D.lgs.163/06.

ARTICOLO 8

(Clausola arbitrale)

	È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il	
	giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del	
	Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145.	
	ARTICOLO 9	
	(Cauzione definitiva)	
	L' "Appaltatore", a garanzia degli impegni da assumere con il presente Contratto, ha	
	costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006, cauzione definitiva di euro	
	 a mezzo di polizza fideiussoria n. emessa in data	
	 dalla	
	Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge.	
	Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell' "Appaltatore", l' "Ente Appaltante" avrà	
	diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.	
	L' "Appaltatore" dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà	
	prefissato, qualora l' "Ente Appaltante" abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto,	
	valersi in tutto o in parte di essa.	
	ARTICOLO 10	
	(Divieto di cessione del contratto)	
	Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118,	
	comma 1, del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.	
	ARTICOLO 11	
	(Subappalto)	
	Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle	
	disposizioni di legge in materia.	
	ARTICOLO 12	

(Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

L'Appaltatore, ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, dovrà essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale impiegato per l'appalto. Qualora, a seguito di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte dell'Ente Appaltante, risulti inadempiente con il versamento dei contributi a favore del personale dipendente, il Responsabile competente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà il termine massimo di venti giorni entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione della rispettiva posizione. L'impresa inadempiente non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione del pagamento del corrispettivo. Qualora l'impresa non adempia entro il suddetto termine, l'Ente appaltante attiverà la procedura per effettuare gli adempimenti contributivi attraverso l'utilizzazione della corrispondente quota della linea di credito presentata in sede di gara.

L' "Appaltatore", inoltre, dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il relativo vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L' "Appaltatore" è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 13

(Domicilio dell'appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto l' "Appaltatore" elegge domicilio presso la sede

	dell'Impresa capofila sita in Grumo Appula (BA) SS 96 Km 95 Contrada Mellitto Z.I..	
	ARTICOLO 14	
	(Spese contrattuali)	
	Sono a carico dell' "Appaltatore", ai sensi dell'articolo 139 del decreto del Presidente della	
	Repubblica n. 207/2010, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua	
	stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico dell'	
	"Ente Appaltante".	
	ARTICOLO 15	
	(Registrazione)	
	Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al	
	pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.	
	ARTICOLO 16	
	(Trattamento dei dati personali)	
	L' "Ente Appaltante", ai sensi del D.Lgs.196 del 2003, e successive modificazioni, informa	
	l' "Appaltatore" che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo	
	svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai	
	regolamenti comunali in materia.	
	Del presente Contratto io Segretario generale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia	
	domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo	
	avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il	
	contenuto.	
	Questo contratto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di n. intere facciate,	
	oltre quanto di questa.	
	L'ENTE APPALTANTE (Arch. Luigi Traetta)	

L'IMPRESA (.....)

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Giovanni De Cataldo)

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

CONSORZIO ATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI BACINO TA 1
PROVINCIA DI TARANTO
IL COMMISSARIO AD ACTA
(DEL. G. R. 849/2012 e 900/2012)

Si attesta che:

il presente decreto è divenuto esecutivo perchè:

- ☐ dichiarato immediatamente eseguibile (art.134 dlgs.267/2000);
☐ decorso il termine di dieci giorni dall'inizio della pubblicazione senza
opposizioni né ricorsi.

Addi.....

Il Responsabile

